



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 3 del 30/01/2020

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020 - CONFERMA ALIQUOTE A SCAGLIONI E MODIFICA REGOLAMENTARE PER VARIAZIONE SOGLIA DI ESENZIONE.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:

PARMEGGIANI ROBERTO	Presente
RUSSO LUCIANO	Presente
LENZI MARILENA	Presente
ARMAROLI CHIARA	Presente
BERNABEI IRENE	Presente
MARTINI SILVIA	Presente
LOLLI FRANCA	Presente
FELIZIANI FEDERICO	Presente
VINCENZI MATTEO	Presente
VENTURI ALBERTO	Presente
RASCHI ALESSANDRO	Presente
LODI SIMONE	Presente
MASTACCHI MARCO	Presente
CHILLARI ACHILLE	Presente
VERONESI MARCO	Presente
BIGNAMI CLAUDIO	Assente
MURATORI MAURO	Assente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI ROBERTO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020 - CONFERMA ALIQUOTE A SCAGLIONI E MODIFICA REGOLAMENTARE PER VARIAZIONE SOGLIA DI ESENZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione consiliare n. 69 in data 27/12/2001 venne istituita, con decorrenza dall'1/1/2002 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 1 del D Lgs. n.360 del 28/9/1998 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 10 della Legge n. 191 del 16/6/1998;
- l'art. 1, comma 142 e seguenti della Legge n. 296 27/12/2006, prevede per i Comuni, l'adozione di apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 15/12/1997, per la disciplina dell'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF;
- l'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138 13/08/2011, convertito nella Legge n. 148 14/09/2011, ha eliminato la sospensione degli aumenti prevista dall'art. 1 comma 7 del D.L. n. 93 27/05/2008, convertito nella Legge n. 126 24/07/2008, stabilendo di poter:
 1. differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla Legge statale e secondo il principio della progressività, come da Legge di stabilità dall'art. 13, comma 16 del Decreto 201/2011;
 2. aumentare l'aliquota senza superare 0,8 punti percentuali;
 3. stabilire una soglia di esenzione;
- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del primo gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 26/3/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF con decorrenza dall'1/1/2012 e le aliquote relative sulla base degli scaglioni di reddito corrispondenti con quelli stabiliti dalla legge nazionale;
- le successive deliberazioni del Consiglio comunale n.19 in data 18/4/2013 e n.18 in data 7/4/2014 con le quali sono state confermate le aliquote applicabili per l'anno 2013 e 2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 9/4/2015, esecutiva ai sensi di legge con la quale sono state approvate modifiche al regolamento sia per quanto riguarda le aliquote che per la istituzione della soglia di esenzione come segue:

Art. 2 - Aliquota di compartecipazione dell'addizionale

Con decorrenza dall'1/1/2015 viene determinata una soglia di esenzione per i redditi fino a €15.000 (con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile)

Art. 3 – Determinazione dell'aliquota

Con decorrenza dall'1/1/2015 le aliquote sono determinate nelle seguenti misure per i singoli scaglioni di reddito corrispondenti con quelli stabiliti dalla legge nazionale:

redditi da € 0 a € 15.000 0,65%

redditi da € 15.001 a € 28.000 0,73%

redditi da € 28.001 a € 55.000 0,77%

redditi da € 55.001 a € 75.000 0,79%

oltre € 75.000 0,80%

-la deliberazione consiliare n. 5 in data 11/2/2019 con la quale sono state confermate per l'anno 2019 le aliquote e la soglia di esenzione approvate con la deliberazione n. 13/2015 sopra citata;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 in data 18/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, a termini della quale l'Organo stesso, in quanto preposto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 2, ultimo periodo e dell'articolo 174, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predisposizione dello schema di bilancio, ha proposto al Consiglio Comunale, al fine di assicurare l'erogazione ed il mantenimento dei servizi, di confermare per il 2020 le aliquote a scaglioni e di abbassare la soglia di esenzione per i redditi fino a € 12.000,00 (dodicimila)

RITENUTO opportuno alla luce della manovra tariffaria procedere alle opportune modificazioni al Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef attualmente in vigore;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale:

-“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

- Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

- In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno pubblicato nella G. U. n. 295 del 17/12/2019 che differisce dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTI:

il D. Lgs. 15/12/1997 n. 446;

il D. Lgs. 28/09/1998 n. 360;

il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

lo Statuto Comunale;

l'art. 42 lettera a) T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000;

la legge 27/12/2019 , n. 145 Legge di Bilancio per il 2020;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare Regolamenti nella seduta odierna

ACQUISITI i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e della Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione , Revisore Unico espresso ai sensi dell'art.239 punto 7) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (n. 2 in data 17/1/2020)

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Presenti n. 15

Con 12 voti favorevoli e 3 contrari (Consiglieri Mastacchi, Chillari e Veronesi) espressi con votazione palese

DELIBERA

- per quanto espresso in premessa e che si intende qui integralmente riportato;
- di modificare il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel testo di cui all'allegato **A**) che e' parte integrante e sostanziale del presente atto come segue:

Art. 2 - Aliquota di compartecipazione dell'addizionale

1. Omissis

2. Con decorrenza dal 1 gennaio 2020 la soglia di esenzione viene determinata per i redditi fino a €12.000 (con la precisazione che la soglia di esenzione e' intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non e' dovuta, mentre nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile)

Art. 3 – Determinazione dell'aliquota

1. Omissis .

2. Per l'esercizio 2020 le aliquote **sono confermate** nelle seguenti misure per i singoli scaglioni di reddito corrispondenti con quelli stabiliti dalla legge nazionale:

redditi da € 0 a € 15.000 0,65%

redditi da € 15.001 a € 28.000 0,73%

redditi da € 28.001 a € 55.000 0,77%

redditi da € 55.001 a € 75.000 0,79%

oltre € 75.000 0,80%

- di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D. Lgs. 360/1998, come sostituito dall'art. 11 della Legge 383/2001, secondo le modalità previste dal D.M. 31/5/2002 e dal D.L. 201/2011 – art. 13 comma 15.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: 12 voti favorevoli e 3 contrari (Consiglieri Mastacchi, Chillari e Veronesi) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Sono recepite nel presente testo le disposizioni normative istitutive dell'addizionale Comunale di cui al D. Lgs 28/9/1998, n. 360 all'oggetto "Istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 449/1997, come modificato dall'art. 1 comma 10 della legge 191/1998 e successive modificazioni ed integrazioni
2. Sono in particolare evidenziate e recepite le norme innovative del citato D. Lgs 360/1998, contenute nei commi 142 e 143 della Legge Finanziaria per il 2007, Legge 296 del 27 dicembre 2006.
3. Sono infine recepite le disposizioni previste dall'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 148/2011 così come modificato dal D.L. 6/12/2011, n. 201-

Art. 2 - Aliquota di compartecipazione dell'addizionale

1. L'addizionale è calcolata applicando le aliquote previste per singoli scaglioni di reddito in modo progressivo sul totale del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinato ai sensi del TUIR 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni indicate nel successivo art. 3
2. **Con decorrenza dal 1° gennaio 2020 viene determinata una soglia di esenzione per i redditi fino a € 12.000** (con la precisazione che la soglia di esenzione e' intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non e' dovuta, mentre nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile)

Art. 3 – Determinazione dell'aliquota

1. Le aliquote vengono determinate annualmente entro i limiti stabiliti dalla Legge.
2. **Con decorrenza dal 1° gennaio 2020 le aliquote sono confermate** nelle seguenti misure per i singoli scaglioni di reddito corrispondenti con quelli stabiliti dalla legge nazionale:

redditi da € 0 a € 15.000	0,65%
redditi da € 15.001 a € 28.000	0,73%
redditi da € 28.001 a € 55.000	0,77%
redditi da € 55.001 a € 75.000	0,79%
oltre € 75.000	0,80%

Art. 4 – Efficacia

Il presente Regolamento mantiene la sua validità ed efficacia nei confronti di tutti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove norme legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.

Art. 5 – Abrogazioni

Sono abrogate le disposizioni adottate in materia dal Comune che dovessero risultare in contrasto con il presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà riferimento all'art. 1, commi 142 e 143 , n. 296 (Legge Finanziaria 2007), dall'art. 1, comma 11 del D.L. 13/8/2011, N. 138 convertito nella legge 14/9/2011, n. 148 così come modificato dal D.L. 6/12/2011, n. 201 nonché al Regolamento Generale sulle Entrate del Comune.



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2020 / 18
Bilancio

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020 - CONFERMA ALIQUOTE A SCAGLIONI E MODIFICA REGOLAMENTARE PER VARIAZIONE SOGLIA DI ESENZIONE

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/01/2020

IL RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2020 / 18
Bilancio

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020 - CONFERMA ALIQUOTE A SCAGLIONI E MODIFICA REGOLAMENTARE PER VARIAZIONE SOGLIA DI ESENZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 23/01/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)